

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010**  
**[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regno Unito]**  
**— Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority**

(Causa C-406/08) <sup>(1)</sup>

**(Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Termine di ricorso — Data in cui inizia a decorrere il termine di ricorso)**

(2010/C 63/16)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

High Court of Justice (Queen's Bench Division)

#### Parti

Ricorrente: Uniplex (UK) Ltd

Convenuta: NHS Business Services Authority

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Interpretazione degli artt. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Normativa nazionale che prevede un termine di 3 mesi per la presentazione di un ricorso — Data a partire dalla quale il termine inizia a decorrere — Data alla quale le disposizioni comunitarie in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti sono stata violate o alla quale la denunciante ha avuto conoscenza di tale violazione

#### Dispositivo

1) L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.

2) L'art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.

3) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un'interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.

<sup>(1)</sup> GU C 301 del 22.11.2008.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 gennaio 2010**  
**(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal VAT and Duties Tribunal, Edinburg e dal VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Regno Unito) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Cause riunite C-430/08 e C-431/08) <sup>(1)</sup>

**[Regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario — Artt. 78 e 203 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 865 — Regime di perfezionamento attivo — Codice di regime doganale erroneo — Nascita di un'obbligazione doganale — Revisione della dichiarazione doganale]**

(2010/C 63/17)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Edinburg e VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Regno Unito

**Parti**

Ricorrenti: Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)

Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Oggetto**

Domande di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Edinburgh e VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Interpretazione degli artt. 78, 203 e 239 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 865 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1) — Merci introdotte nella Comunità europea sotto il regime di perfezionamento attivo — Utilizzo, per sbaglio, di un codice di regime doganale (CRD) non corretto sulle dichiarazioni presentate alla riesportazione delle merci fuori della Comunità, che identifica le merci come «esportazione definitiva» piuttosto che come «riesportazione» — Possibilità di revisione della dichiarazione al fine di correggere il CRD e regolarizzare la situazione

**Dispositivo**

- 1) *L'indicazione, nelle dichiarazioni d'esportazione di cui alle cause principali, del codice di regime doganale 10 00, che designa l'esportazione di merci comunitarie, anziché del codice 31 51, pertinente per le merci oggetto di una sospensione dei dazi in forza del regime di perfezionamento attivo, fa sorgere un'obbligazione doganale, conformemente all'art. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e all'art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677.*
- 2) *L'art. 78 del regolamento n. 2913/92 consente di procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale loro attribuito dal dichiarante e le autorità doganali sono tenute, da un lato, a verificare se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo, segnatamente in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono effettivamente state riesportate, nonché,*

*dall'altro, ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.*

(<sup>1</sup>) GU C 327 del 20.12.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 gennaio 2010 —  
Commissione europea/Irlanda**

(Causa C-456/08) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 93/37/CEE — Appalti pubblici di lavori — Notifica ai candidati e agli offerenti delle decisioni riguardanti l'aggiudicazione dell'appalto — Direttiva 89/665/CEE — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici — Termine di ricorso — Data a partire dalla quale comincia a decorrere il termine di ricorso)**

(2010/C 63/18)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos, M. Konstantinidis ed E. White, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, A. Collins, SC)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Violazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) — Notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto — Obbligo di determinare chiaramente il termine di ricorso avverso una decisione che aggiudica un appalto pubblico

**Dispositivo**

1) *L'Irlanda,*

- *per il fatto che la National Roads Authority non ha informato l'offerente escluso della sua decisione di aggiudicazione dell'appalto relativo alla progettazione, alla costruzione, al finanziamento e alla gestione dell'autostrada tangenziale ovest della città di Dundalk, e*
- *mantenendo in vigore le disposizioni dell'art. 84 A, n. 4, del regolamento di procedura degli organi giurisdizionali superiori (Rules of the Superior Courts), nella sua versione risultante dallo Statutory Instrument n. 374/1998, dal momento che queste ultime comportano incertezza circa la decisione contro la quale il ricorso deve essere proposto e circa la determinazione dei termini per proporre tale ricorso,*